



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MACERATA

DECRETO RETTORALE

AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E NORMAZIONE

TIT. I CL. 18 FASC. 2/2020 ALL. /

OGGETTO: Misure e provvedimenti organizzativi di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Fase 2

IL RETTORE

richiamato l'articolo 12, comma 2 lettera n), dello Statuto di autonomia d'Ateneo, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012, in ordine alla competenza del Rettore;

richiamati i decreti rettorali n. 101 del 5 marzo 2020 e n. 107 del 19 marzo 2020 con i quali sono stati previsti misure e provvedimenti organizzativi di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento alla gestione della fase 1;

richiamate le direttive nazionali e regionali emanate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-2019 e in particolare:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, gli articoli 87, 100, 101 e 103;
- il d.l. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il d.l. 8 aprile 2020, n. 22 recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" e, in particolare, gli articoli 4, 6 e 7;
- il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" e, in particolare, l'articolo 37;
- il d.p.c.m. 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e, in particolare, l'articolo 1 comma 1 lettere k), n), o), p), q), gg), e l'allegato 6 "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali";
- la direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica del 12 marzo 2020, n. 2, avente ad oggetto "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica del 1 aprile 2020, n. 2 avente ad oggetto "Misure recate dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante 'Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19'";
- la direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica del 4 maggio 2020, n. 3, avente ad oggetto "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni";



AREA AFFARI GENERALI

UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E NORMAZIONE

vista la nota prot. 798 del Ministro dell'Università e della Ricerca del 4 maggio 2020 con la quale vengono fornite indicazioni agli Atenei per la programmazione delle attività del sistema della formazione superiore e della ricerca nelle Fasi 2 e 3, sulla base del principio "di contemperare la sicurezza sanitaria con il pieno svolgimento di tutte le attività didattiche e di ricerca, anche con l'ausilio delle tecnologie digitali e di ogni altra modalità organizzativa";

richiamato il d.m. n. 58 del 29 aprile 2020 del Ministro dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto "Modalità di svolgimento delle attività pratiche e laboratoriali necessari per il conseguimento dei titoli di studio";

richiamato il Regolamento didattico d'Ateneo, emanato con d.r. n. 363 del 18 ottobre 2019;

richiamato il Regolamento per l'amministrazione della carriera degli studenti, emanato con d.r. 306 del 30 luglio 2015 e successivamente modificato;

richiamato l'articolo 25 comma 3 dello Statuto di autonomia con riferimento all'autonomia gestionale dei Dipartimenti;

richiamati i decreti del Direttore generale n. 33 del 16 marzo 2020, n. 34 del 17 marzo 2020, n. 37 del 24 marzo 2020 e n. 56 del 11 maggio 2020, con i quali sono state adottate misure straordinarie in ordine alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per il periodo emergenziale da parte del personale tecnico-amministrativo;

preso atto del d.p.c.m. 26 aprile 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e, in particolare, dell'articolo 1 comma 1 lettera k), il quale prevede che "sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. [...]. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. [...]";

preso atto del d.p.c.m. 26 aprile 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e, in particolare, dell'articolo 1 comma 1 lettera n), il quale prevede che "nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività";

preso atto del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, dell'articolo 87 comma 5 in base al



AREA AFFARI GENERALI

UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E NORMAZIONE

quale "lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, è sospeso per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto";

ritenuto prioritario garantire la sicurezza degli studenti, del personale docente e ricercatore e del personale tecnico-amministrativo, nel pieno rispetto delle più specifiche prescrizioni emanate in materia dalle autorità competenti, e allo stesso tempo assicurare la continuità della attività formative, didattiche e di ricerca;

ritenuto, pertanto, necessario adempiere puntualmente alla sopra richiamata normativa;

DECRETA

Art. 1

1. Le attività didattiche in presenza sono sospese.
2. L'attività didattica frontale è sostituita da modalità di didattica a distanza, secondo le procedure pubblicate sul sito web d'Ateneo.
3. Per gli studenti con disabilità la trattazione delle modalità personalizzate di fruizione della didattica che si rendesse eventualmente necessaria è delegata all'Adoss - Servizio disabilità e DSA.

Art. 2

1. Gli esami di profitto programmati sono erogati esclusivamente con modalità telematica secondo le Linee Guida pubblicate sul sito web d'Ateneo.
2. Le attività di laboratorio si svolgono all'interno o all'esterno dell'Ateneo con modalità a distanza.
3. I ' tirocini per studenti ' già in corso che si svolgono all'interno dell'Ateneo proseguono con modalità a distanza. I tirocini già in corso in presenza all'esterno delle sedi universitarie, anche fuori dall'Italia, possono essere proseguiti, salvo eventuali sospensioni deliberate dall'ente ospitante sede di tirocinio o richieste dal tirocinante. Nel caso in cui il tirocinio non venga sospeso, il tirocinante deve attenersi a tutte le misure precauzionali previste dalle autorità competenti e dall'ente ospitante per il contenimento dei contagi da Covid-19.
4. L'avvio di nuovi ' tirocini per studenti ' interni ed esterni, anche fuori dell'Italia, è consentito con modalità a distanza (smartworking, webinar, etc.), utilizzando la stessa procedura amministrativa prevista per i tirocini in presenza.
5. Come modalità residuale rispetto alla modalità ordinaria (tirocinio a distanza) e utilizzabile solo fino al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Corso di studio o il Dipartimento può prevedere attività alternative di tirocinio coerenti con il percorso di studio scelto dallo studente e quantificabili in CFU, rivolte a studenti che:
 - prevedono di laurearsi entro il mese di dicembre 2020 e non riescono ad attivare il tirocinio a distanza;
 - sono impossibilitati a portare a termine, nella modalità a distanza, il tirocinio già avviato in presenza, seguendo la procedura ordinaria.
6. I ' tirocini per laureati ' già in corso possono essere proseguiti, salvo eventuali sospensioni deliberate dall'ente ospitante sede di tirocinio o richieste dal tirocinante. Nel caso in cui il tirocinio non venga sospeso, il tirocinante deve attenersi a tutte le misure precauzionali previste dalle autorità competenti e dall'ente ospitante per il contenimento dei contagi da Covid-19. L'avvio di nuovi tirocini è rinviato al 1 giugno 2020.

Art. 3

1. Rimangono inalterati i calendari degli appelli di laurea, che si svolgono con modalità a distanza secondo la procedura pubblicata sul sito web d'Ateneo.

Art. 4

1. Il termine per rinnovare l'iscrizione in qualità di laureando è posticipato al 30 maggio 2020.
2. Il termine per modificare la propria modalità di iscrizione (tempo pieno/tempo parziale) è posticipato al 30 maggio 2020.



**AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E NORMAZIONE**

Art. 5

1. Il ricevimento in presenza degli studenti da parte dei docenti è sostituito da contatti telematici o telefonici.
2. È sospesa l'apertura al pubblico dei servizi di front-office (Segreterie studenti, Ufficio orientamento, Info Point, Dipartimenti, etc.), i quali sono fruibili esclusivamente da remoto.
3. Il Servizio Orientamento è svolto con modalità telematiche.

Art. 6

1. La gestione degli studenti internazionali e degli studenti in mobilità in uscita e in entrata è demandata agli Uffici dell'Area Internazionalizzazione, secondo apposite indicazioni ed istruzioni operative in proposito.

Art. 7

1. Dal 12 maggio 2020 è consentito l'accesso alla sala consultazione della Biblioteca didattica presso il CASB, nei giorni e negli orari stabiliti con apposite determinazioni organizzative. L'accesso è riservato al personale docente e ricercatore, ai dottorandi e ai laureandi, previa prenotazione telematica del posto e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza.
2. Dal 19 maggio 2020 è consentito l'accesso anche alla sala consultazione della Biblioteca giuridica presso il Dipartimento di Giurisprudenza, alle medesime condizioni di cui al comma 1.
3. Dal 26 maggio 2020 è prevista una graduale riapertura delle sale consultazione presso le biblioteche del Dipartimento di Studi umanistici e del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, alle medesime condizioni di cui al comma 1.
4. È attivo il servizio di prestito bibliotecario in tutte le biblioteche dell'Ateneo, previa prenotazione telematica e appuntamento, nei giorni e negli orari stabiliti con apposite determinazioni organizzative.
5. Rimangono in ogni caso attivi i servizi bibliotecari che possono essere erogati con modalità telematica secondo le istruzioni pubblicate nel sito web istituzionale d'Ateneo.

Art. 8

1. Le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti (c.d. "150 ore") e le attività di tutoraggio dei Senior tutor sono sospese in presenza, ma possono proseguire con modalità a distanza, previo accordo con le strutture ospitanti.
2. La gestione di tali attività che proseguono con modalità a distanza è delegata all'Adoss.

Art. 9

1. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.
2. È consentito lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali esclusivamente con modalità a distanza.

Art. 10

1. Nell'ambito dell'autonomia gestionale di ogni Dipartimento, i Direttori di Dipartimento, di concerto con i Responsabili amministrativi, possono consentire la graduale riapertura degli studi del personale docente e ricercatore, purché nel pieno rispetto delle regole di sicurezza e salute degli ambienti di lavoro. Al personale docente e ricercatore, prima di accedere alle sedi universitarie, è fornita apposita informativa contenente le misure e i comportamenti obbligatori da adottare negli ambienti di lavoro. Il personale stesso è tenuto a conformarsi alle suddette misure, rilasciando attestazione di presa visione dell'informativa.



AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E NORMAZIONE

Art. 11

1. Le missioni del personale universitario verso qualsiasi destinazione sono sospese, salvo eventuali motivate esigenze di indispensabilità o indifferibilità della singola missione da sottoporre a preventiva valutazione e conseguente autorizzazione della missione da parte del Rettore, per il personale docente, e del Direttore generale, per il personale tecnico-amministrativo.
2. Analogamente, non sono autorizzate le missioni in ingresso che comportino il coinvolgimento di soggetti esterni.

Art. 12

1. Le procedure concorsuali sono sospese, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità telematica, salvo eventuali sopravvenute disposizioni emanate dalle autorità competenti.
2. Nel caso in cui la procedura concorsuale si svolga su basi curriculari o con modalità telematica, la Commissione deve attenersi alle modalità di riunione a distanza e alle indicazioni operative contenute nelle "*Linee Guida generali per i componenti delle Commissioni di concorso del personale docente e ricercatore*" approvate nel 2019 e pubblicate all'url <https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/linee-guida-procedure-concorsuali-per-commissioni-3.pdf>.

Art. 13

1. Le presenti disposizioni, pubblicate sul sito web d'Ateneo e trasmesse al personale docente e tecnico-amministrativo, hanno validità dalla data del presente provvedimento e sino a diverse ed eventuali disposizioni emanate, e valgono per tutte le attività di Ateneo in qualunque sede svolte.
2. Le comunicazioni agli studenti in ordine a quanto sopra sono delegate ai Direttori di Dipartimento.

Dato in Macerata.

Il Rettore
Prof. Francesco Adornato

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
DOTT.SSA GIULIA FOLLENTI

VISTO:
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. MAURO GIUSTOZZI